

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	2
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
SEDE REFERENTE:	
DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	7
ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.

C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI) *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, della proposta di legge C. 893, recante « Modifiche al codice penale e al

codice di procedura penale in materia di prescrizione », e delle proposte di legge abbinata, come risultante dalle proposte emendative approvate, assegnato in sede referente alla II Commissione.

Il provvedimento si propone di modificare la normativa in materia di prescrizione del reato. Rammenta che nella stessa materia sono intervenute diverse riforme: la legge n. 251 del 2005, la legge n. 103 del 2017, la legge n. 3 del 2019 e, da ultimo, la legge n. 134 del 2021 e il decreto legislativo n. 150 del 2022. Rileva quindi come la prescrizione del reato – istituto disciplinato dagli articoli 157 e seguenti del codice penale – possa essere definita come la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato. Per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto della prescrizione, la Corte costituzionale nella sentenza n. 143 del 2014, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, ha precisato: « Sebbene

possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (articolo 111, secondo comma, della Costituzione) – la prescrizione costituisce, nell’attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale (*ex plurimis*, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all’“interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l’allarme della coscienza comune” (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall’altro, “al ‘diritto all’oblio’ dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela” (sentenza n. 23 del 2013) ».

Nel passare all’illustrazione dei contenuti del disegno di legge, che è costituito da quattro articoli, fa presente che l’articolo 1 contiene le modifiche al codice penale in materia di prescrizione. In particolare, la lettera *a*) introduce nel codice penale l’articolo 159-*bis*, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione. Si ricorda che la sospensione della prescrizione è attualmente disciplinata dall’articolo 159 del codice penale. In base a tale articolo il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-*quater* del codice di procedura penale per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l’imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157 (tale previsione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera *i*),

del decreto legislativo n. 150 del 2022); richiesta di rogatoria all’estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Il nuovo articolo 159-*bis* (primo comma) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

Segnala che tali termini di sospensione corrispondono a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. Evidenzia, inoltre, che la sospensione della durata di un anno a seguito della sentenza di appello si applica soltanto al caso di sentenza di conferma della condanna avvenuta in primo grado, escludendo quindi il caso in cui la sentenza d’appello modifichi una precedente sentenza di primo grado di assoluzione. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all’articolo 544 del codice di procedura penale (secondo comma). L’articolo 544 del codice di procedura penale prevede, in materia di termini di deposito delle motivazioni della sentenza, che quando non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, il giudice vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia del dispositivo. Tuttavia, il giudice, quando ritiene che la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, come avviene nella maggior parte dei casi, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. Ricorda, inoltre, che l’articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 4-*bis*, prevede che su richiesta motivata del giudice, il presidente del tribu-

nale o della Corte d'appello (nel caso di giudizio di secondo grado) possa prorogare, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice penale, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni. Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 del codice penale, essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma). Il nuovo articolo 159-*bis* prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione: nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma). Pertanto, nel caso in cui la pubblicazione della sentenza d'appello intervenga dopo più di 2 anni dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e nel caso in cui la pubblicazione sentenza di Cassazione intervenga dopo più di un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di appello, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Tale formulazione ricalca quanto previsto nella relazione della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato (c.d. Commissione Lattanzi). Nella citata relazione si evidenzia che « la ratio di questa “sospensione condizionata” alla definizione in tempo utile del procedimento è di imprimere una accelerazione alla trattazione dei procedimenti, specie quando si tratta di reati prossimi alla prescrizione, alla cui trattazione verrebbe data la priorità. Da un lato, si evita uno spreco di risorse, consentendo di concludere il processo dopo una condanna in primo grado; dall'altro lato, potendo il termine di prescrizione maturare nei giu-

dizi di impugnazione, si evita, tanto per l'assolto quanto per il condannato, il rischio di un processo dai tempi potenzialmente infiniti » quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma): l'imputato è prosciolto; la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità; nel caso di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'articolo 604 del codice di procedura penale) con conseguente restituzione degli atti al giudice.

Segnala che si tratta delle cause di nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale: il comma 1 disciplina il caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione; il comma 4 disciplina il caso di nullità assolute (ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale); il comma 5-*bis* disciplina la nullità nel caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, se la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti.

Evidenzia quindi che l'articolo 623-*bis* disciplina i casi di restituzione degli atti al giudice a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, prevedendo: alla lettera *b*), che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado; alla lettera *b-bis*) che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-*bis*, gli atti sono trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-*ter*, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'articolo 159-*bis* si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (secondo comma).

La lettera *b*), modificando il primo comma dell'articolo 160, aggiunge alle ipo-

tesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna. Ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'articolo 160 prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione era interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. La medesima legge n. 3 del 2019, sostituendo il secondo comma dell'articolo 159, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la legge n. 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'articolo 161-bis. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, c.p. non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere.

La lettera *c*), modificando il secondo comma dell'articolo 161, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario. I reati per cui attualmente l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario sono i seguenti:

una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o de-

gli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (articolo 322-bis c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.); recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2 c.p.

Fa presente che la novella in esame aggiunge a tale elenco i reati di: atti persecutori (articolo 612-bis c.p.); lesioni personali e (articolo 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.

Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti aggravanti: l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (articolo 576, primo comma, n. 2, c.p.); l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p. (articolo 576, primo comma, n. 5, c.p.); l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa (articolo 576, primo comma, n. 5.1, c.p.); l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (articolo 577, primo comma, n. 1, c.p.); l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adot-

tivo, o contro un affine in linea retta (articolo 577, secondo comma, c.p.).

La lettera *d*) abroga l'articolo 161-*bis* del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. L'articolo 161-*bis* c.p., introdotto dalla legge n. 134 del 2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Si ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

Fa quindi presente che l'articolo 2 della proposta in esame abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Ricorda a tale proposito che la legge 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia del processo penale) ha introdotto l'articolo 344-*bis* c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge n. 89 del 2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravi.

Fa presente che l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione dell'articolo 344-*bis*, al fine di: eliminare il riferimento al-

l'articolo 344-*bis* dagli articoli 129-*bis*, 157-*ter* c.p.p.; abrogare gli articoli 175, comma 8-*bis*, 578, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 578-*ter* e 628-*bis*, comma 7.

Segnala che l'articolo 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 165-*ter* delle norme di attuazione del c.p.p., al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando articolo 344-*bis* c.p.p., con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo articolo 159-*bis* c.p. Infine, viene contestualmente abrogato l'articolo 175-*bis* delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice. L'attuale formulazione del citato articolo 165-*ter*, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, prevede che i presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-*bis*.

Ciò premesso, con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge incide sulla materia «ordinamento penale» che l'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. Rispetto degli altri principi costituzionali, per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, ricorda che in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, di norma, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetto *lex mitior*). Si tratta di un principio generale sancito dall'articolo 2 del codice penale – che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e la tutela convenzionale da parte dell'articolo 7 della Convenzione europea (sul punto sentenze Corte costituzionale n. 393 del 2006 e 236 del 2011, nonché sentenza CEDU 17 settembre 2009 – Scoppola c. Italia), in virtù del quale una legge penale favorevole al reo può retroa-

gire nel tempo e quindi avere effetto anche per condotte compiute prima della entrata in vigore della legge più favorevole (intendendo per favorevole sia una riduzione della pena, sia, come nel caso di specie, un eventuale tempo di prescrizione del reato più breve di quello precedentemente previsto).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alfonso COLUCCI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, rilevando come la proposta in esame parta dall'assunto che più ampio è lo iato tra la commissione del reato e la data di inflizione della pena, più si escludono, da un lato, l'allarme sociale e, dall'altro, la funzione rieducativa della pena. Si tratta a suo parere di un assunto astrattamente condivisibile, se non fosse che la proposta di legge amplia le ipotesi di prescrizione del reato invece di intervenire più propriamente sull'accelerazione dei tempi del processo, attraverso il rafforzamento degli uffici e il potenziamento del personale. Sottolineato che lo Stato è tenuto al giudizio in materia penale, ritenendo che non ci si possa affidare all'istituto della prescrizione, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che alle ore 18 di lunedì 30 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e fa presente che ne sono state presentate circa duecento (*vedi allegato 2*). Rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rileva che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Pertanto, considerato l'ambito di intervento del decreto-legge in esame — che introduce disposizioni volte a prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano, a contrastare la criminalità minorile e l'elusione scolastica; a

tutelare le vittime di reato, a rafforzare le misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, a istituire un osservatorio sulle periferie e a prevedere ulteriori disposizioni in materia di sicurezza pubblica, a contrastare reati di particolare allarme sociale, a rafforzare l'offerta educativa anche potenziando il piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni, a incrementare la tutela dei minori in ambito digitale, l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ritiene che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Caso 2.03, che introduce a livello nazionale un servizio per l'assistenza psicologica per gli studenti universitari; Manzi 10.01 e l'analogo Orrico 11.02, che istituiscono un fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante; Caso 10-*bis*.01, limitatamente alla lettera *b*) e al comma 2, che recano modifiche in materia di riorganizzazione della rete scolastica; Caso 10-*bis*.02, che autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 al fine di stabilire nuovi criteri nella formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado; Boschi 10-*bis*.03, che reca modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di dimensionamento della rete scolastica; Zaratti 11.01, che disciplina i controlli sulle rendicontazioni dei progetti di edilizia scolastica non finanziati a valere sul PNRR; Sportiello 11.03, che incrementa i contributi ai comuni per l'assunzione di assistenti; Manzi 12.1, che prevede il progressivo innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé pronunciate è fissato alle ore 14.

Invita quindi il relatore, onorevole De Corato, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate già dichiarate ammissibili.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate esprimendo altrimenti un parere contrario.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) sottolinea come la fissazione alle ore 14 del termine per la presentazione delle richieste di riesame avverso la declaratoria di inammissibilità sia accettabile solo apprezzate le specifiche circostanze nelle quali si sta procedendo alla conversione del decreto-legge in esame. Evidenzia infatti come si tratti di un termine che in generale l'avrebbe spinto a chiedere una posticipazione perché non è pensabile che un parlamentare abbia solo mezzora per argomentare una richiesta di riesame, per di più senza che si sospendano i lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che il termine è stato fissato alle ore 14 proprio in considerazione delle specifiche circostanze evidenziate dall'onorevole Boschi.

Alessandro URZÌ (FDI) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare l'esigenza di approvare il disegno di legge di conversione nel decreto-legge rapidamente, per concludere l'ampio lavoro già svolto dal Senato e assicurare la conversione senza ulteriori modifiche del provvedimento. Tenuto conto dei numerosi e importanti profili affrontati dal decreto-legge e del rilievo politico delle proposte emendative presentate dall'opposizione, avanza la proposta di svolgere una discussione ampia, che raggruppi il complesso degli emendamenti, e che si concentri sui profili giudicati dalla minoranza più critici, senza analizzare ciascuno specifico emendamento. Ritiene che sarebbe così possibile, da una parte, valorizzare il dibattito parlamentare e, dall'altra, consentire comunque alla Commissione di concludere rapidamente l'esame del disegno di legge.

Nazario PAGANO, *presidente*, propone di avviare intanto l'esame degli emendamenti e verificare nelle prossime ore lo stato dell'esame procedendo eventualmente

a un ufficio di presidenza per organizzare i tempi e le modalità dei lavori.

Matteo MAURI (PD-IDP) sottolinea anzitutto, riprendendo le considerazioni iniziali dell'onorevole Boschi, come il procedimento di conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 rappresenti una circostanza straordinaria che non dovrà costituire un precedente. Ricorda, infatti, non solo che la Commissione avvia l'esame degli emendamenti prima che sia spirato il termine per presentare i reclami avverso le dichiarazioni di inammissibilità, ma anche che in generale gli stessi termini per presentare emendamenti sono stati particolarmente stretti. Ciò è stato possibile perché l'opposizione, apprezzate le specifiche circostanze, ha acconsentito a questa articolazione dei lavori, ma ribadisce con radicalità che tali tempistiche non devono essere considerate una regola né un precedente da richiamare in futuro. Nel convenire con la presidenza sull'esigenza di cominciare ad esaminare gli emendamenti seguendo il fascicolo, fa presente all'onorevole Urzì che un eventuale accoglimento della sua proposta relativa alle modalità del dibattito parlamentare non comporterebbe comunque adesione al presupposto logico dell'esigenza di approvare il provvedimento velocemente e senza modifiche. L'opposizione infatti può convenire sulle modalità di svolgimento della discussione, ma non può accettare che in generale i decreti-legge debbano essere tutti convertiti con tempi così stretti e senza apportare modifiche.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver sottolineato come si sia dinanzi a un caso straordinario, che non deve rappresentare un precedente, dà conto delle sostituzioni.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 a sua firma, fa presente come il suo gruppo, pur essendo contrario alle disposizioni penali contenute nel decreto-legge, sia invece favorevole agli interventi infrastrutturali e alla previsione della figura del commissario straordinario. Pro-

prio perché convinta che tali interventi siano ragionevoli, ritiene altresì opportuno estendere la copertura finanziaria e l'ambito di operatività delle misure ai comuni limitrofi, senza limitarsi ad intervenire sul solo Comune di Caivano. Evidenzia come le difficoltà di Caivano siano comuni a quelle degli altri territori limitrofi ove non si sono ancora verificati eventi tanto drammatici quanto quelli che hanno dato risonanza mediatica a Caivano e invita la maggioranza a guardare anche a tali realtà ricordando che prevenire è sempre meglio che curare.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Boschi 1.1 che ritiene meritevole per due ragioni: anzitutto perché gli interventi sulle periferie devono essere organici e non « spot », in risposta a contingenze, e poi perché i problemi per i quali si sono accesi i riflettori su Caivano, come ad esempio lo spaccio di stupefacenti, si stanno attualmente spostando nei comuni confinanti.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 1.1.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Penza 1.2 e ricordando una sua recente visita nel Comune di Caivano, fa presente come gli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione edilizia nell'area del Parco Verde siano essenziali. Ricorda come già in sede di deliberazione dell'inchiesta parlamentare sulle periferie, la Commissione Affari costituzionali abbia riconosciuto che la rigenerazione urbana è condizione per il riscatto delle periferie ed evidenzia che il degrado dell'edilizia di Caivano concorre alle problematiche sociali del Comune. Invita dunque la maggioranza a rivedere la propria volontà di non approvare modifiche al testo, accogliendo questo emendamento di buon senso.

Carmela AURIEMMA (M5S), auspicando l'approvazione dell'emendamento Penza 1.2, sottolinea come a Caivano il degrado non sia solo sociale, ma anche urbanistico con

quartieri-ghetto talvolta privi degli allacci alle reti, e come l'aspetto estetico sia necessario per concorrere al recupero sociale educando a una cultura della bellezza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.2, 1.3 e 1.4, nonché l'emendamento Alfonso Colucci 1.5.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Penza 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.6 e Caso 1.7.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento Penza 1.8, volto a sopprimere l'inciso in base al quale gli affidamenti degli impianti sportivi possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti. Stigmatizza come la maggioranza, che vuole apparire come rigida tutrice della legalità, nel caso specifico deroghi al rispetto delle norme vigenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.8 e Alfonso Colucci 1.9.

Carmela AURIEMMA (M5S), illustrando l'emendamento 1.10, del quale è prima firmataria, volto a coinvolgere associazioni giovanili per promuovere attività socio-culturali per realizzare una maggiore inclusione sociale, evidenzia come nel decreto-legge in conversione manchino interventi di tipo preventivo, che invece gli emendamenti del Movimento 5 Stelle cercano di inserire.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Auriemma 1.10, gli identici Zaratti 1.11 e Berruto 1.12 e l'emendamento Alfonso Colucci 1.13.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) illustra il suo emendamento 1.14 volto ad estendere gli interventi del Ministero dell'università e della ricerca ai comuni limitrofi a

Caivano, con conseguente aumento delle risorse destinate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boschi 1.14, Caso 1.15, Zaratti 1.16, Bonafè 1.17 e 1.18.

Carmela AURIEMMA (M5S), nell'illustrare l'emendamento Penza 1.19, che stanziava 2 milioni di euro per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza a Caivano, evidenzia come la proposta corrisponda a una esplicita richiesta avanzata da Don Patricello, parroco di Parco Verde.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.19 e Bonafè 1.20.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'emendamento Penza 1.21 per spiegare che esso è volto a consentire la copertura della pianta organica del corpo di polizia locale di Caivano. Fa presente come a fronte di 52 posti in organico attualmente oltre 20 siano scoperti e ritiene che queste scoperture siano uno dei problemi di Caivano. Ricorda, infatti, il ruolo essenziale che svolge la polizia locale nel controllo del territorio e nell'assistenza alla popolazione.

Carmela AURIEMMA (M5S), pur rilevando che l'emendamento Penza 1.21 si riferisce al solo Comune di Caivano, fa presente che tutti i comuni dell'area presentano le medesime scoperture e non solo nel corpo di polizia locale. Stigmatizza la normativa stringente che non consente ai comuni di procedere ad assunzioni e che dunque obbliga poi ad operare in sotto-organico tanto la polizia locale, quanto gli uffici tecnici comunali, quanto i servizi sociali, con conseguenze evidenti sui servizi resi ai cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Penza 1.21.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.22, a sua prima firma, per rilevare l'esigenza di potenziare non solo gli organici della polizia urbana ma anche

quelli degli assistenti sociali, che svolgono un ruolo essenziale per il recupero sociale e educativo dei giovani.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 1.22.

Ida CARMINA (M5S), ricordando di aver svolto le funzioni di commissario di polizia, interviene per illustrare l'emendamento Penza 1.23, volto a istituire un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza a Caivano. Chiede al relatore di valutare l'accantonamento dell'emendamento evidenziando alla maggioranza come la presenza sul territorio di un posto di polizia non solo aiuterebbe concretamente nell'opera di repressione dei comportamenti illeciti, ma agirebbe anche da deterrente alla commissione di reati, dando il senso della presenza dello Stato.

Nazario PAGANO, *presidente*, sottolinea di aver concesso all'onorevole Carmina la parola su questo emendamento in considerazione del clima di collaborazione che si sta registrando in Commissione; rileva infatti che, trattandosi di dichiarazioni di voto, esse possono essere svolte solo dai membri della Commissione o dai deputati in sostituzione e che l'onorevole Carmina non rientra in alcuna delle due categorie.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Penza 1.23 e si associa alla richiesta di accantonamento già avanzata. Consapevole del fatto che la maggioranza non accetterà modifiche al testo, chiede infatti alla rappresentante del Governo di valutare l'emendamento al fine di poterne suggerire la trasformazione in un ordine del giorno da accogliere in Assemblea.

Matteo MAURI (PD-IDP), estendendo il ragionamento fatto dall'onorevole Boschi sull'emendamento Penza 1.23, chiede alla maggioranza e alla rappresentante del Governo di valutare la possibilità di accantonare alcune proposte emendative, particolarmente rilevanti per le opposizioni e dalle opposizioni segnalate, al fine di svolgere

approfondimenti finalizzati a capire se, in caso di trasformazione in ordini del giorno in Assemblea, il Governo potrebbe accogliere tali atti di indirizzo. Ritiene infatti che, in considerazione dell'eccezionalità di questo specifico esame in Commissione di un decreto-legge, eccezionalità sulla quale tutti hanno convenuto, questa apertura del Governo potrebbe consentire di ritirare alcuni emendamenti e agevolare l'andamento dei lavori.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi intanto sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO ricorda che a Caivano c'è una compagnia dei Carabinieri, che ha sede proprio nel Parco Verde, ed evidenzia che il Ministero dell'interno ha già integrato di 20 unità l'organico del Commissariato di Afragola, comune vicino a Caivano. Per quanto riguarda la richiesta di accantonamento dell'emendamento Penza 1.23, ritiene legittima la trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea, ma fa presente di non poterne al momento garantire l'accoglimento da parte del Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che il tema del Commissariato di polizia a Caivano è stato già posto al Ministero dell'interno nel corso di un recente *question time* in Commissione Affari costituzionali, al quale ha risposto il sottosegretario Molteni e ribadisce, come già fatto anche in quella sede, che la polizia di Afragola non è in grado di sopperire alle carenze di Caivano. Riafferma dunque l'esigenza che il Comune di Caivano sia dotato di un autonomo Commissariato, per assolvere alle esigenze di sicurezza e controllo del territorio.

Nazario PAGANO, *presidente*, evidenzia che la rappresentante del Governo si è già detta favorevole all'accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che abbia senso procedere all'accantonamento solo

se la Sottosegretaria prefigura da parte del Governo l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno avente il medesimo contenuto dell'emendamento.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, nel confermare di non potere, al momento, garantire l'accoglimento di un ordine del giorno in merito all'istituzione di un Commissariato a Caivano, afferma che, conoscendo bene i territori di cui si tratta, il Commissariato di Afragola lavora con la compagnia di Caivano, senza che la distanza sia un problema e ritiene che l'incremento di 20 unità, richiesto dal questore e voluto dal Capo dalla polizia, sia sufficiente. Si dichiara comunque favorevole all'accantonamento dell'emendamento in vista di un supplemento di istruttoria.

Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene importante tornare alla proposta dell'onorevole Mauri, che ritiene di buon senso e più ampia rispetto alla decisione circa le sorti di un singolo emendamento. Fa presente che se la maggioranza non può accettare modifiche al testo e ha bisogno di approvarlo rapidamente, allora la proposta di accantonare una serie di proposte emendative per far valutare al Governo l'accoglimento di eventuali ordini del giorno potrebbe tenere insieme le esigenze della maggioranza, perché quegli emendamenti sarebbero conseguentemente ritirati, e quelle delle opposizioni, che darebbero così un senso allo sforzo emendativo fatto.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO, valutato il clima di collaborazione che si registra in Commissione, si dichiara favorevole all'accantonamento di alcune proposte emendative che il Governo si riserva di valutare attentamente al fine della trasformazione in ordini del giorno in Assemblea.

Matteo MAURI (PD-IDP) afferma che chiaramente non si aspetta che la Sottosegretaria esponga la posizione del Governo senza prima aver fatto valutare agli uffici gli emendamenti di cui si tratta, ma sottolinea, al tempo stesso, che l'opposizione

non può aspettare fino al termine dell'esame del fascicolo delle proposte emendative per sapere quale sarà la posizione del Governo. Propone dunque che le opposizioni avanzino una rosa di possibili ordini del giorno e che il Governo, senza che la Commissione interrompa i propri lavori, cominci ad istruirli; successivamente si potranno sospendere i lavori di Commissione per acquisire le determinazioni del Governo che, se positive, comporteranno il ritiro degli emendamenti dell'opposizione facilitando la conclusione dell'esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, concorda con la soluzione dell'onorevole Mauri, purché non si interrompano i lavori. Invita dunque le opposizioni ad individuare gli emendamenti da eventualmente trasformare in ordini del giorno e a sottoporli alla rappresentante del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Penza 1.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Penza 1.24 e Sportiello 1.25.

Federico FORNARO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'emendamento Girelli 1.26.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Girelli 1.26.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Sportiello 1.27 e 1.28, nonché gli emendamenti Auriemma 1.29 e Penza 1.30.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'emendamento Bonafè 1.31.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bonafè 1.31.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 1.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Caso 2.1, 2.2 e 2.3.

Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.01. Precisa che, trattandosi di una proposta emendativa che prevede una consistente copertura finanziaria, nella predisposizione dell'ordine del giorno di analogo contenuto si valuterà l'opportunità di riprodurre solo la parte descrittiva dell'emendamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bonafè 2.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 2.02.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando l'emendamento soppressivo a sua prima firma 3.1, sottolinea che la previsione del cosiddetto « daspo urbano » per i minori – introdotta con l'articolo 3 del provvedimento in esame – è una norma chiaramente irragionevole ed in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione dei diritti dell'uomo. Tra l'altro, tale sanzione viene comminata senza una convalida dell'autorità giudiziaria, sottraendola così alla riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Carta costituzionale e lasciando una eccessiva discrezionalità al questore nell'applicare le misure e nel valutare la pericolosità del soggetto.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 3.1, di cui chiede l'approvazione. Evidenzia che la disposizione

di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame esprime una filosofia repressiva del fenomeno del disagio giovanile, che invece andrebbe affrontato con efficaci politiche attive del lavoro, con il potenziamento dei servizi sociali e con un significativo investimento nei settori dell'istruzione e dello sport.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 3.1, Magi 3.2 e Boschi 3.3.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli emendamenti a sua prima firma 3.4 e 3.5, rileva che entrambi mirano a ridurre l'applicazione del « daspo urbano » comminato ai minori. Ribadisce che il provvedimento in esame disciplina solo l'aspetto repressivo della delinquenza, senza affrontare il tema del disagio giovanile, vera emergenza per tante periferie delle nostre città, anche nelle regioni settentrionali. A suo avviso, la sanzione del « daspo urbano » per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni costituisce una forma di crudeltà, destinata ad aumentare il senso di frustrazione e di emarginazione, ovvero due fattori che hanno una chiara valenza criminogena. L'approccio del Governo si conferma, dunque, dominato da un furore ideologico del tutto irragionevole, come già emerso in occasione dell'approvazione della normativa contro i *rave party*, vietati solo nel nostro Paese. Sarebbe invece opportuno agire sulle cause profonde dei fenomeni di devianza giovanile.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 3.4. Associandosi alle considerazioni del collega, ribadisce che l'azione repressiva non è sufficiente, ma deve essere accompagnata da una costante azione di consolidamento e promozione del tessuto sociale. Rivolgendosi alla sottosegretaria Castiello, segnala che il commissariato di Afragola – e, più in generale, gli altri presidi dell'ordine pubblico dislocati in zona – hanno subito una riduzione pari al 30-40 per cento del personale, che rende, di fatto, impossibile una efficace attività di controllo del territorio. Ribadi-

sce, altresì, che il provvedimento in esame non fornisce alcuna risposta alle fasce sociali più disagiate, con l'aggravante di applicare le categorie conoscitive degli adulti agli adolescenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3-bis.

Carmela AURIEMMA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'articolo aggiuntivo 3-bis.01 relativo alla istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, evidenziando che l'approccio nei riguardi dei minori dovrebbe essere sempre multidisciplinare, in coerenza con la complessità della condizione di adolescente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi D'Orso 3-bis.01 e Alfonso Colucci 3-bis.02.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che si procede ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3-ter.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 3-ter.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.1, sottolinea che la disposizione in esame è un vero e proprio manifesto di quell'uso simbolico del diritto penale che si fonda su aumenti irrazionali del carico sanzionatorio, pur nell'evidenza storicamente dimo-

strata della loro totale incapacità preventiva e mancanza di efficacia deterrente. In particolare, a suo avviso, preoccupa il terzo comma della disposizione, volto ad aumentare il massimo edittale da quattro a cinque anni per i fatti di lieve entità previsti dal quinto comma dell'articolo 73 del testo unico sulle droghe. Al riguardo, segnala che oltre 1/3 dei detenuti nelle carceri italiane è oggi ristretto per violazioni alla normativa sugli stupefacenti – quasi il doppio della media europea – e che il citato articolo 73 costituisce in assoluto l'attore principale del nostro sistema penale, con un peso enorme sulla spesa sull'affollamento penitenziario. Infatti, oltre 1/4 degli ingressi in carcere sono dovuti alla sua violazione. Rileva infine che, portando il massimale edittale a cinque anni, si vanno ad includere comportamenti legati alla lieve entità tra i reati per i quali si prevede, per minori e adulti, l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 4.1, Boschi 4.2 e Di Biase 4.3, nonché gli emendamenti Zaratti 4.4, Di Biase 4.6, D'Orso 4.7, Zaratti 4.8, 4.9 e 4.10, D'Orso 4.11 e 4.12, Zaratti 4.13 e gli identici emendamenti Zaratti 4.14, Magi 4.15 e D'Orso 4.16.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua firma 4.17, stigmatizza, in via generale, la prassi del Governo, ormai consolidata, di legiferare tramite decretazione di urgenza, limitando fortemente le prerogative del Parlamento. Nel caso del provvedimento in esame, esprime riserve sul mancato coinvolgimento della Commissione Giustizia nell'esame in sede referente, dal momento che il decreto-legge in titolo modifica in maniera sostanziale il processo penale in ambito minorile. Si associa, altresì, alle considerazioni del collega Zaratti circa l'irrragionevolezza delle norme che prevedono un inasprimento della pena per i fatti di lieve entità, che rischia di aggravare la situazione di sovraffollamento delle carceri. Pe-

raltro, si tratta di un intervento in controtendenza rispetto alle affermazioni del Ministro Nordio, che ha spesso richiamato la necessità di ridurre la pressione sulle strutture carcerarie con un'attenta azione di depenalizzazione dei reati.

Evidenzia, altresì, che la proposta emendativa in esame introduce la distinzione tra le sostanze stupefacenti, riequilibrando almeno in parte l'impatto repressivo della disposizione del decreto-legge, peraltro viziata da palese incostituzionalità in quanto viola il principio di proporzionalità. Evidenziando che con la disciplina già in vigore in sette casi su dieci gli imputati finiscono in carcere, sollecita il Governo e la maggioranza ad accettare l'accantonamento dell'emendamento a sua firma, o quanto meno a spiegare la *ratio* della disposizione del decreto-legge.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), associandosi alle considerazioni del collega Magi, sottolinea che l'azione del Governo in materia penale è caratterizzata da un evidente strabismo. Mentre in alcuni casi si introducono misure di stampo garantista, riducendo l'applicazione della custodia cautelare, in altri, come nel provvedimento in esame, si inaspriscono le pene in maniera sproporzionata. Tale condotta contraddittoria evidenzia le profonde divergenze in seno alla maggioranza, a danno delle libertà fondamentali dei cittadini.

Filiberto ZARATTI (AVS) stigmatizza la condotta del Governo e della maggioranza, che impediscono al Parlamento di svolgere un dibattito serio e approfondito sui provvedimenti in esame. Ribadendo che la norma di cui all'articolo 4 del decreto-legge rischia di aggravare ulteriormente la pressione sulle strutture carcerarie, condivide le osservazioni della collega Boschi sulla scarsa coerenza nelle scelte del Governo in materia penale, sollecitando un approccio più organico alla riforma del settore.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 4.17.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 4.18, sottolinea, in

via generale, che il metodo paternalistico e repressivo rischia di acuire i problemi anziché risolverli, poiché non affronta le cause profonde del disagio giovanile. Si associa, inoltre, alle considerazioni del collega Zaratti sulla necessità di interventi più organici ed omogenei da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 4.18.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Di Biase 4.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Biase 4.01.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 5.1 e Boschi 5.2, afferma che il provvedimento ricomprende due aspetti diversi: uno pienamente condivisibile, di interventi sul territorio, e un altro assai più discutibile di ordine penalistico. Stigmatizza l'atteggiamento del Governo, che emana un provvedimento d'urgenza ogni volta che si verifica un fatto di cronaca particolarmente grave andando a investire l'intero territorio nazionale; il tutto con lo scopo di creare allarme sociale a proposito di fattispecie i cui numeri non giustificerebbero spesso tanta attenzione.

Ribadisce che la giustizia minorile è nel nostro Paese all'avanguardia, e che su 14.000 minori che abbiano commesso reati solo 462 sono detenuti, con ottime possibilità di recupero. Al contrario, il Governo trova nel carcere la risposta a qualsiasi problema: non comprende che le soluzioni che si attendono quei territori sono di carattere sociale, non un semplice inasprimento delle pene; fa presente che proprio guardando all'esperienza di altri Stati, che hanno perseguito la strada securitaria, si comprende che essa non conduce a risultati apprezzabili. Ricorda la propria personale vicenda con il comune di San Luca, dove solo attraverso interventi di carattere sociale si è riusciti in qualche modo ad alleggerire lo stigma impresso dalla presenza della criminalità organizzata. Menziona infine il

monito del Presidente della Repubblica, il quale ha recentemente dichiarato che saranno i maestri, più che le forze dell'ordine, a salvarci dall'illegalità.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.1 e Boschi 5.2, gli emendamenti Zaratti 5.3, 5.4 e 5.5.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di accantonare l'emendamento Ciani 5.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ciani 5.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede alle opposizioni di approntare una lista definitiva degli emendamenti che esse chiederanno di accantonare, in modo da impostare un ragionamento con la rappresentante del Governo ai fini della presentazione di ordini del giorno.

Matteo MAURI (PD-IDP) risponde che tale lista è in via di elaborazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.7, Boschi 5.8 e Gianassi 5.9.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 5.10, ricorda che l'articolo 5, comma 5, apre pericolosamente a un approccio punitivo verso gli infraquattordicenni non imputabili, prevedendo nei loro confronti casi di applicabilità della procedura di ammonimento da parte del questore. Ritiene che occorra semplificare il compito educativo in capo alla componente adulta della società; ricorda la dichiarazione di Papa Francesco del 2014 contro i castighi penali nei confronti dei bambini, esortando la maggioranza a tenere conto di un monito tanto autorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.10, Zaratti 5.12, D'Orso 5.13.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 6.1, Magi 6.2, Boschi 6.3, D'Orso 6.4 e Gianassi 6.5, gli emendamenti Gianassi 6.6, Zaratti 6.7, D'Orso 6.8 e Boschi 6.9.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede di accantonare il proprio emendamento 6.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Boschi 6.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 6.11, 6.12 e 6.13, D'Orso 6.14, 6.15 e 6.16, Zaratti 6.17 e 6.18, D'Orso 6.19, Gianassi 6.20 e 6.21, nonché l'articolo aggiuntivo 7.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul proprio emendamento 8.1, ricorda che la misura prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), era stata già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 359 del 2000. Argomenta che il provvedimento in esame dimostra una sorta di furia persecutoria nei confronti dei ragazzi delle periferie, che già sono nati una situazione di grandissimo disagio: invece di tentare un'operazione di recupero, non si fa altro che ricorrere alle pene detentive. Esorta la maggioranza a un maggior senso di responsabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 8.1.

Matteo MAURI (PD-IDP) annuncia che è pronto un elenco di proposte emendative

di cui le forze dell'opposizione hanno intenzione di chiedere l'accantonamento al fine di verificare l'ipotesi di un loro ritiro ai fini della presentazione di ordini del giorno in Assemblea.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle 15.22, è ripresa alle 15.40.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che è stata consegnata agli uffici del Governo, per le opportune valutazioni, la lista delle proposte emendative accantonate ai fini del loro accoglimento nella forma di ordini del giorno di analogo contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 8.2 e Boschi 8.3 nonché gli emendamenti D'Orso 8.8, Gianassi 8.9, Zaratti 8,7, Bruno 8.11, Zaratti 8,4 e 8.6.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.12, volto ad introdurre un intervento correttivo al testo dell'articolo 8, che già nel corso dell'esame da parte del Senato ha visto un miglioramento rispetto alla formulazione originaria, che escludeva la messa in prova in caso di fallimento del percorso rieducativo del minore. Nel richiamare le considerazioni degli auditi in merito all'importanza della messa alla prova che rappresenta la strada privilegiata nel processo penale minorile e che deve sempre essere garantita al minore, fa presente che il suo emendamento è volto a sopprimere la disposizione secondo la quale l'interruzione ingiustificata del percorso di reinserimento o rieducazione da parte del minore è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. Invita quindi i colleghi ad una riflessione sul tema, sottolineando che l'emendamento 8.12 va nella medesima direzione che anche la maggioranza ha ritenuto opportuna a giudicare dalla modifiche introdotte in Senato.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, come nel caso precedente, ha consentito l'intervento dell'onorevole D'Orso in via del tutto eccezionale, non essendo né componente della Commissione né sostituita. Fa presente che l'articolo aggiuntivo Zaratti 8.01 fa parte della lista delle proposte emendative temporaneamente accantonate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bonafè 8.02 e Auriemma 8.03,.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gianassi 9.1 e Boschi 9.2 e l'emendamento Zaratti 9.3.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede di intervenire sull'emendamento 9.4, di cui è prima firmataria.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che il regolamento non consente interventi in dichiarazione di voto di deputati che non siano componenti della Commissione o sostituiti, benché firmatari di proposte emendative.

Carmela AURIEMMA (M5S) interviene per un richiamo al Regolamento sottolineando che nelle altre Commissioni è consentito l'intervento del firmatario della proposta emendativa.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce che in fase di dichiarazione di voto il Regolamento non consente tali interventi.

Carmela AURIEMMA (M5S) si domanda se il Regolamento non consenta gli interventi dei firmatari soltanto in questa Commissione, rilevando che gli altri presidenti assumono decisioni diverse.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel sottolineare che eventualmente ciò sia avvenuto in via eccezionale, analogamente consente all'onorevole D'Orso di intervenire per illustrare le sue proposte emendative riferite all'articolo 9.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che tutti gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 9 mirano ad introdurre nel testo in esame un principio che è già sotteso al processo penale minorile, vale a dire quello per cui l'esecuzione penale non deve in alcun modo ostacolare il processo educativo che deve essere garantito al minore condannato e recluso. Precisa quindi che le sue proposte emendative, con modalità tra loro diverse, sono volte a garantire la continuità di tale processo educativo anche in presenza di condotte che, secondo l'impostazione della maggioranza, comportano il trasferimento del soggetto presso un istituto penitenziario per adulti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 9.4, Bosschi 9.5, D'Orso 9.6, Gianassi 9.7 Zaratti 9.8 e 9.9.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda che l'articolo 9 prevede il trasferimento dei maggiorenni in carico alla giustizia minorile presso un istituto penitenziario per adulti in presenza di tre condizioni tra loro alternative se il soggetto ha tra i ventuno e i venticinque anni, mentre nel caso in cui il soggetto abbia compiuto il diciottesimo anno d'età le condizioni sono cumulative. Fa quindi presente che l'emendamento a sua prima firma 9.10 è volto a sopprimere tale ultima eventualità, ricordando che la legge n. 117 del 2014 ha avuto il merito di elevare da 21 a 25 anni l'età della possibile permanenza del ragazzo o della ragazza all'interno del circuito della giustizia minorile. Segnala a tale proposito che, dopo un'iniziale preoccupazione degli operatori degli istituti di fronte alla prospettiva di dover gestire le detenzioni di soggetti più grandi insieme agli adolescenti, l'esperienza si è rivelata positiva dal momento

che ha offerto la possibilità ai giovani adulti di usufruire delle opportunità maggiormente costruttive e individualizzate della giustizia minorile. Nell'auspicare che si tenga conto nell'assumere le decisioni delle esperienze acquisite, anche al fine di valutare a posteriori l'efficacia delle disposizioni introdotte, ribadisce che l'applicazione della legge n. 117 del 2014 ha consentito ai soggetti più grandi maggiori possibilità di recupero, con un miglioramento complessivo della gestione delle strutture carcerarie. Pur comprendendo che alcuni dei ragazzi possono comportare serie difficoltà per la convivenza civile, considera indispensabile sia per il loro futuro sia per il bene della comunità recuperare le loro energie, sottolineando che la repressione non comporta sempre il miglioramento della nostra vita sociale. Manifesta quindi il proprio risentimento per il fatto che ci si trovi ad esaminare un provvedimento a scatola chiusa, senza che sull'argomento si possa tenere conto della capacità di confronto e riflessione dei componenti della Camera. Nel sottolineare che non vi è alcun intento ostruzionistico da parte dell'opposizione, si dichiara convinto che alcuni colleghi della maggioranza, se potessero, modificherebbero volentieri le disposizioni del provvedimento ed evidenzia l'esigenza che il Parlamento tutto ponga al Governo la questione. Nell'apprezzare il presidente Pagano che in più occasioni ha posto la questione della centralità del Parlamento, pur riconoscendo alla luce della propria esperienza personale di assessore all'ambiente della regione Lazio, che le assemblee possono talvolta sembrare un ostacolo per chi governa, fa presente tuttavia che in tanti casi esse rappresentano l'occasione di migliorare i provvedimenti a vantaggio della comunità.

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime la convinzione del Movimento 5 Stelle che la corretta dinamica parlamentare preveda l'illustrazione e la discussione da parte dell'opposizione delle proposte emendative presentate e l'approvazione o meno di tali proposte da parte dei colleghi della maggioranza e, analogamente, la presentazione di ordini del giorno in Assemblea e la

valutazione del Governo sul loro eventuale accoglimento. Ritenendo che ciò consenta di stabilire un corretto rapporto tra le diverse forze, aggiunge che l'intervento in sede di illustrazione delle proposte emendative, anche da parte di chi fosse firmatario della proposta e non componente della Commissione, rappresenta un'occasione di arricchimento. A tale proposito, chiede al presidente Pagano di poter avere i corretti riferimenti della norma regolamentare cui egli ha fatto riferimento, anche al fine di fugare dubbi circa diverse prassi applicative all'interno delle diverse Commissioni. Fa presente quindi in conclusione che il Movimento 5 Stelle non intende ritirare le proprie proposte emendative, riservandosi in sede di esame da parte dell'Assemblea la presentazione di eventuali ordini del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, assicura al collega Alfonso Colucci che metterà immediatamente a sua disposizione i richiesti riferimenti regolamentari.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) fa presente che intende continuare ad intervenire sulle proposte emendative, come forma di resistenza pacifica al superamento nei fatti del bicameralismo perfetto, in attesa della ventilata riforma costituzionale. Dichiarò di concordare con le affermazioni del collega Zaratti in ordine alla volontà di colleghi della maggioranza di modificare, se potessero, talune disposizioni del provvedimento, ritenendo che tali modifiche non andrebbero nella direzione auspicata dall'opposizione. Sottolinea infatti che, come dimostrato anche nel decreto-legge immigrazione all'esame dalla Commissione Affari costituzionali, la maggioranza ha una visione completamente diversa che tende ad equiparare, con un'operazione a suo avviso scorretta e sbagliata, il minore migrante o il minore delinquente ad un adulto. Ritiene che i colleghi, soprattutto quelli che hanno visitato gli istituti penitenziari per adulti e ne conoscono le criticità, si dovrebbero rendere conto facilmente che mandare lì un minore significa cambiare completamente le sue condizioni di espiazione

della pena, riducendo le sue possibilità di recupero. Invita i colleghi a non dare per scontato che una persona detenuta, una volta uscita dal carcere, debba necessariamente riproporre i medesimi comportamenti, tanto più se si tratta di soggetti minori che hanno commesso reati quando non erano ancora formati completamente e che hanno una lunga prospettiva di vita. Ritiene che considerarli già condannati per la vita equivalga a prendere le distanze sia in termini di tutela dei diritti umani sia in termini di rispetto della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 9.10, 9.11 e 9.12, D'Orso 9.13, 9.14 e 9.15.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) richiama le considerazioni già svolte dal momento che l'articolo premissivo 010.01 a sua firma risponde alla medesima finalità di offrire ai ragazzi un percorso di fuoriuscita dall'illegalità, mettendo a disposizione risorse destinate a finanziarie progetti di istruzione e formazione nelle carceri. Considera necessario porre la giusta attenzione al tema, oltre che agli insegnanti che operano negli istituti penitenziari e quindi in condizioni decisamente più difficili rispetto agli altri docenti.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Boschi 010.01.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento Caso 10.1 che incrementa la dotazione del fondo cosiddetto Agenda sud al fine di consentire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato da destinare alle istituzioni scolastiche. L'obiettivo dell'intervento è quello di potenziare il personale nelle zone fragili al fine di contrastare la dispersione scolastica e le difficoltà di apprendimento.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 10.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, in via eccezionale, soltanto per la seduta in corso consente all'onorevole D'Orso di intervenire.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento 10.2 reca un intervento limitato ma molto significativo, dal momento che esso è volto a stabilire che le risorse previste dall'articolo 10 siano destinate all'apertura pomeridiana delle scuole delle regioni meridionali. Ritiene infatti che l'apertura pomeridiana rappresenti la chiave di volta per contrastare l'abbandono scolastico e per strappare ragazzi e ragazze dalla strada, restituente alle scuole la loro centralità.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) si unisce alle considerazioni della collega, sottolineando la centralità della scuola come agenzia formativa e l'importanza di proporre offerte extracurricolari volte a sostenere i talenti dei ragazzi per esempio in campo teatrale o musicale. Si tratta di un emendamento piccolo ma molto importante che, oltre a restituire centralità alla scuola, offre ai giovani uno spazio utile per crescer in modo migliore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 10.2, Manzi 10.4, Riccardo Ricciardi 10.5, Cherchi 10.6 e Orrico 10.8.

Carmela AURIEMMA (M5S) fa presente che l'emendamento Caso 10.9 analogamente ai precedenti intende integrare l'offerta formativa degli istituti scolastici, partendo dal presupposto che la scuola sia il primo presidio di legalità sul territorio. Sottolinea in particolare l'importanza del tempo pieno per accompagnare la crescita di ragazzi spesso privi di punto di riferimento e facili prede della criminalità organizzata che in molti luoghi arriva dove lo Stato non ce la fa ad arrivare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 10.9, Amato 10.10, Cherchi 10.11 e 10.12, e Amato 10.13.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nel proseguire la riflessione in corso sulla centralità della scuola per contrastare la dispersione scolastica e per ridurre i divari territoriali nonché quale presidio di legalità, fa presente che l'emendamento Furfaro 10.15, analogamente ad altre proposte emendative, è volto ad arricchire le iniziative previste dal comma 3 dell'articolo 10, puntando in particolare sulla promozione dell'educazione di genere. Considera infatti l'educazione di genere importante per aiutare i ragazzi e le ragazze a costruire relazioni paritarie, a rispettare le differenze a rifugiare rapporti basati sulla supremazia dell'altro, anche allo scopo di promuovere una società che ripudi le violenze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Furfaro 10.14, Caso 10.15 e 10.16, Alfonso Colucci 10.17, Orrico 10.18, Amato 10.19, Caso 10.20, Sportiello 10.21, 10.22 e 10.23.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.24 che integra le iniziative e le azioni previste dal comma 3 dell'articolo 10, con l'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forme di violenza nonché del lavoro dignitoso. Sottolinea che la crescita culturale dei ragazzi e delle ragazze a rischio, sottraendoli alla criminalità organizzata, metterebbe al sicuro l'intera comunità. Richiamando le considerazioni della collega Boschi, ribadisce che il monocameralismo di fatto priva i parlamentari della possibilità di fare il proprio dovere, esercitando la pienezza delle funzioni di rappresentanti del popolo, e di contribuire a migliorare i provvedimenti. Aggiunge che, pur essendo stata diffusa anche in passato la pratica di ricorrere con frequenza alla decretazione d'urgenza, il Governo in carica ha superato ogni limite raggiungendo la media di quattro posizioni

di questioni di fiducia al mese, rendendo esasperante la pratica dei decreti legge esaminati di fatto da un solo ramo del Parlamento e spogliando i parlamentari delle prerogative che la Costituzione gli attribuisce.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 10.24 e Amato 10.25.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.26 che propone di promuovere presso le scuole di ogni ordine e grado un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie nelle iniziative destinate a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita, di inserimento e di partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse. Ritiene che tale emendamento sia emblematico delle distorsioni del monocameralismo di fatto, dal momento che il suo contenuto ripropone il testo di una proposta di legge a firma della collega Varchi di Fratelli d'Italia, approvata dalla Camera, che si prefigge analoga valorizzazione dei pedagogisti. Evidenzia quindi che, se la Camera fosse stata in condizione di modificare il provvedimento, l'emendamento 10.26 avrebbe potuto essere condiviso dalla maggioranza che invece è costretto a bocciarlo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 10.26, Orrico 10.27 e 10.28, Caso 10.29.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaratti 10.30 fa parte delle proposte emendative temporaneamente accantonate.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Stumpo 10.31 per evidenziare l'importanza del coinvolgimento dei ragazzi nel processo di risanamento del territorio, processo del quale devono divenire protagonisti. Ricollegandosi alle considerazioni dell'onorevole D'Orso, si dice convinta che anche questo emendamento

avrebbe incontrato il favore della maggioranza se questo provvedimento fosse stato modificabile.

La Commissione respinge l'emendamento Stumpo 10.31.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere alla presidenza di sospendere brevemente i lavori una volta concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, al fine di poter capire dalla Sottosegretaria quali siano gli intendimenti del Governo rispetto agli emendamenti accantonati in vista di una trasformazione in ordini del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene più opportuno concludere prima l'esame di tutte le proposte emendative non accantonate, per poi sospendere e acquisire le determinazioni del Governo.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede al Presidente di valutare se non sia più opportuno, anche per ragioni di stile, acquisire queste informazioni dal Governo prima di aver concluso l'esame degli emendamenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, si riserva di valutare la proposta dell'onorevole Mauri e di decidere in merito, invitando nel frattempo a procedere con l'esame degli emendamenti.

Carmela AURIEMMA (M5S) interviene sull'emendamento Amato 10.32 volto a potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale. Ricordando come uno studio de Il Sole-24 ore abbia certificato che a Sud la percentuale di coloro che praticano lo sport sia estremamente ridotta rispetto a quanto accade a Nord, per l'assenza delle strutture sportive, evidenzia come lo sport non sia solo strumento di benessere ma anche di riscatto sociale e sottolinea che per dare un senso alla modifica della Costituzione recentemente approvata – che ha fatto della pratica sportiva un valore costituzionale – sia

necessario approvare interventi come quelli previsti da questo emendamento.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), chiedendo di sottoscrivere l'emendamento Amato 10.32, invita il Governo a un supplemento di riflessione su questa modifica. Ritiene che allo stato del dibattito parlamentare all'opposizione non resti che condividere riflessioni nella consapevolezza che non saranno accolte e coglie allora l'occasione per svolgere alcune considerazioni sull'importanza della pratica sportiva e, conseguentemente, degli impianti sportivi, per lo sviluppo della persona e per la sua integrazione sociale. Rammentando come alcuni anni fa il Governo del quale ha fatto parte abbia destinato 100 milioni di euro alla realizzazione di nuove strutture sportive, evidenzia come lo sport non solo aiuti la salute di chi lo pratica, con conseguenti risparmi per lo Stato che non deve poi sostenere spese sanitarie, ma assolva anche a una funzione pedagogica, educando al rispetto delle regole. Rileva, in particolare, come anche la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere passino dallo sport, se è vero che lo sport educa alla sconfitta, non solo quella agonistica ma anche ad esempio quella sentimentale. Sottolinea infine l'importanza dello sport anche per quanto riguarda la coesione sociale e l'aggregazione, pensando non solo a quanto l'attività sportiva produca in questi campi per i giovani, ma anche per i nostri anziani. Ritiene conseguentemente essenziale fornire i Comuni di risorse adeguate affinché possano dotarsi di impianti sportivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 10.32 e 10.33, Riccardo Ricciardi 10.34, Manzi 10-bis.1 e Caso 10-bis.01, limitatamente alla parte ammissibile relativa alla lettera a).

Nazario PAGANO, *presidente*, annuncia che prima di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11 sospende brevemente i lavori per acquisire dalla Sottosegretaria le valutazioni del Governo sugli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle 16.50, riprende alle 17.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative può riprendere avendo il Governo comunicato alle opposizioni la propria disponibilità ad accogliere alcuni ordini del giorno in Assemblea, che riprenderanno il contenuto di alcune proposte emendative accantonate per le quali sarà quindi valutato dai presentatori il relativo ritiro.

La Commissione respinge l'emendamento Riccardo Ricciardi 11.1.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ritira l'emendamento 11.4 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Zaratti 11.2, Manzi 11.3, Sportiello 11.04.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 12.3, Giannasi 12.4, D'Orso 12.5, Zaratti 12.6, D'Orso 12.7, Sportiello 12.8, Ciani 12.9, Sportiello 12.10 e D'Orso 12.11.

Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira l'articolo aggiuntivo Furfaro 12.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 12.02.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 13.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13-bis.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 13-*bis*.1, Zaratti 13-*bis*.2 e l'articolo aggiuntivo Quartini 13-*bis*.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 14.1, 14.2, 14.4 e 14.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-*bis*.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15-*bis*.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-*ter*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 15-*ter*.2, 15-*ter*.3 e 15-*ter*.4.

Filiberto ZARATTI (AVS) rileva ironicamente un certo accanimento della Commissione verso i suoi emendamenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, altrettanto ironicamente sottolinea come l'onorevole Zaratti presenti molti emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Zaratti 15-*ter*.5, 15-*ter*.6, 15-*ter*.7 e 15-*ter*.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15-*quater*.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 15-*quater*.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita la Commissione a riprendere l'esame delle proposte emendative accantonate, a partire dall'emendamento Penza 1.23 per il quale il Governo ha comunicato la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno.

Alfonso COLUCCI (M5S), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Penza 1.23.

Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira le proposte emendative Girelli 1.26, Bonafè 1.31 e 2.01, Di Biase 4.01 e Ciani 5.6.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede che sia posto in votazione l'emendamento a sua firma 6.10.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 6.10.

Matteo MAURI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Giannasi 8.9.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritira l'articolo aggiuntivo 8.01 a sua prima firma e chiede invece che sia posto in votazione l'emendamento 10.30, anch'esso a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 10.30.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva (II, VII, IX, XI, XII e XIV), mentre il Comitato per la legislazione, la V Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali si esprimeranno ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole De Corato, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di

chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i com-

ponenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 893 e abbinate, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione;

rilevato che:

il provvedimento, costituito da quattro articoli, si propone di modificare la normativa in materia di prescrizione del reato;

per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto, la Corte costituzionale ha precisato che la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, la cui *ratio* si collega preminentemente, da un lato, all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune e dall'altro, al « diritto all'oblio » dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela;

con riguardo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, prevede le modifiche al codice penale in materia di prescrizione; la lettera *a*) del comma 1 introduce nel codice penale l'articolo 159-*bis*, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni, e in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno; la lettera *b*) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice

penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna; la lettera *c*) del comma 1, modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario; la lettera *d*) del comma 1 abroga l'articolo 161-*bis* del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado;

l'articolo 2 abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione;

gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* apportano alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale e alle norme di attuazione;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge incide sulla materia « ordinamento penale » che l'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:

con riguardo alla successione delle leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, di norma, il principio di retroattività penale della legge più favore-

vole al colpevole di reato (cosiddetto *lex mitior*), sancito dall'articolo 2 del codice penale, che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e nella tutela convenzionale da parte del-

l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio del Comune di Caivano aggiungere le seguenti: e nei comuni limitrofi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* d'intesa con il Comune di Caivano aggiungere le seguenti: e con comuni interessati;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

1.1. Boschi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: predetto comune aggiungere le seguenti: , con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile dell'area Parco Verde e di bonifica del capannone dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla.

1.2. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base

delle priorità e delle indicazioni del Commissario.

1.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3-ter. Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede co-

munque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.

3-quater. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3-quinquies. Ai giudizi di cui al comma 3-*quater* si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1.4. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Il piano straordinario di cui al comma 1 prevede, altresì, la riqualificazione della zona di Santarcangelo del comune di Caivano ai fini della realizzazione, sulla superficie di proprietà del predetto comune di una «Cittadella dello sport», dotata di un palazzetto dello sport, di una pista di atletica circostante e di strutture per la pratica di discipline sportive da parte della collettività.

4.2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4.1, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore, anche tra quelli individuati al comma 4, il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del medesimo Commissario.

1.6. Penza.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo – nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale – attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

1.7. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, sopprimere le parole: anche in deroga alle disposizioni vigenti.

1.8. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale.

1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , e prevedendo inoltre la partecipazione di associazioni giovanili del territorio

al fine di promuovere attività socio-culturali volte all'inclusione sociale.

1.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.

* **1.11.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **1.12.** Berruto, Manzi, Bonafè, Girelli, Furfaro, Schlein, Orfini, Cuperlo, Zingarretti, Fornaro, Mauri, Malavasi, Ciani, Stumpo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso « Sport e periferie 2023 » il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.

1.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nell'area del Comune di Caivano *aggiungere le seguenti:* e dei comuni limitrofi.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: cinque milioni *con le seguenti:* dieci milioni.

1.14. Boschi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: attività educative e formative *aggiungere le seguenti:* corsi di specializzazione post laurea, master e seminari.

1.15. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mette a disposizione del comune di Caivano ai fini dell'acquisizione al patrimonio i beni confiscati presenti nel territorio comunale. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 ne determina il successivo affidamento.

1.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

7-ter. Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

1.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono auto-

rizzati a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.

1.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

7-ter. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, nel limite di spesa previsto dal comma 1.

1.19. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.

1.20. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Al comma 8, sostituire le parole: 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale *con le seguenti:* unità di

personale in numero equivalente alla copertura integrale della pianta organica.

1.21. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.

1.22. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento nell'anno 2024 del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1.23. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge il comune di Caivano, nel rispetto della dotazione organica, provvede a bandire ulteriori procedure concorsuali semplificate per l'assunzione di personale dirigenziale entro un limite massimo di spesa di euro 750 mila nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

1.24. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 10-bis con il seguente:

10-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il comune di Caivano è autorizzato a istituire un'*équipe* di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 10-ter;*
- b) *al comma 10-quater, sopprimere le parole: e 10-ter;*
- c) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.25. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:

10-bis. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del ter-

ritorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.

1.26. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 10-bis, sostituire le parole: 3 unità di personale con le seguenti: 15 unità di personale.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 10-ter, sostituire le parole: 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici con le seguenti: 15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali;*
- b) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dai 8-bis e 8-ter, pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.27. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

Al comma 10-ter, sostituire le parole: 6 unità di personale con le seguenti: 15 unità di personale.

1.28. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

10-septies. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere, con un incremento pari al 30 per cento dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.29. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

10-septies. Il comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.

1.30. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

10-septies. Il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la vio-

lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in raccordo con la regione Campania provvede ad istituire un centro antiviolenza nel comune di Caivano.

1.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica per gli istituti scolastici del comune di Caivano)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Caivano, è istituito, in via sperimentale, un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, soprattutto in riferimento alle evidenti situazioni di vulnerabilità sociale.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in collaborazione con i servizi sociali del comune di Caivano. Nell'ambito dell'autonomia dei singoli istituti scolastici sono organizzati periodicamente momenti di ascolto e di supporto per gli studenti che ne facciano espressamente richiesta o qualora sia il consiglio di classe a ritenere necessario il supporto psicologico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 250 mila euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.01. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine sono organizzati seminari, campus formativi e giornate dedicate, per almeno 20 ore annuali nel quarto anno di scuola secondaria di secondo grado e per almeno 40 ore nel quinto anno.

2.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 e 700.000 euro per l'anno 2024 per l'organizzazione di attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno a favore degli istituti ubicati nel territorio di Caivano e nei comuni limitrofi, da impegnare per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Al relativo onere si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di prevenire il mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del

comune di Caivano e nei comuni limitrofi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.3. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato « Programma », finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il

Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato « Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni », da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Morassut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)

1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di pro-

gramma con i Centri per l'impiego, con l'Agenzia per il lavoro e con gli Enti di formazione professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.

2.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Assistenza psicologica universitaria per gli studenti)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emozionalità.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.03. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **3.2.** Magi.

* **3.3.** Boschi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: diciassettesimo.

3.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: sedicesimo.

3.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3-bis.

3.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2-ter.

3.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 3-bis.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.

(Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

1. Presso ogni Prefettura è istituito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile », che coinvolge rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'Università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

3-bis.01. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.

(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

1. Presso ogni Prefettura è istituito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile », che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'uni-

versità, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-bis.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3-ter.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- 2) indice di delittuosità del comune;
- 3) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza. ».

3-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **4.2.** Boschi.

* **4.3.** Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra.

Sopprimere il comma 1.

4.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere i commi 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

4.6. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.7. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 1-bis.

4.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

4.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quarter, 2-quinquies e 2-sexies.

4.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 2-bis.

4.11. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere il comma 2-ter.

4.12. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimere i commi 3 e 3-bis.

4.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

* **4.14.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **4.15.** Magi.

* **4.16.** D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3, che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al comma 4 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

4.17. Magi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3, che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al comma 4 ».

4.18. Magi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis »;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sani-

tario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza 31 dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca ».

Art. 4-ter.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: « mensilmente » è sostituita dalle seguenti: « contestualmente alla vendita o all'acquisto »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89 »;

3) al comma 10, dopo le parole: « compreso il convivente more uxorio » sono inserite le seguenti: « , all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva »;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: « compreso il convivente more uxorio » sono inserite le seguenti: « , all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da

convivenza o da stabile relazione affettiva ».

Art. 4-*quater*.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento 32 della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 4-*quinquies*.

(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, e 4-*quater* le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.

4.01. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **5.2.** Boschi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È fatto obbligo di dare avviso al competente Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, anche al fine di valutare l'attivazione degli strumenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404.

5.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: e 6-*bis*.*

5.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso 6-*bis*, sostituire le parole: Nei casi di*

cui ai commi 1 e 3-bis, con le seguenti: Nei casi di cui al comma 1.

5.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno, recupero e cura.

5.6. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-ter, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,.

5.8. Boschi.

Sopprimere i commi da 5 a 9.

5.9. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Sopprimere i commi 5, 6, 6-bis e 7.

5.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il questore comunica al

Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.

5.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 8, sostituire le parole: Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5 con le seguenti: Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui al comma 5.

5.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **6.2.** Magi.

* **6.3.** Boschi.

* **6.4.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **6.5.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera 0a), capoverso « Art. 6 », sopprimere le parole:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) *sopprimere le lettere a), b), b-ter) e c).*

6.6. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituire dalle seguenti: « quattro anni ».

6.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera c), sopprimere il numero 2).*

6.9. Boschi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente.

« 3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenni siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili ».

6.10. Boschi.

Al comma 1, sopprimere le lettere b-bis) e bis-quater).

6.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e c-bis).

6.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

6.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: al primo periodo, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « sei » e.

6.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5.

6.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1-bis).

6.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

6.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

6.19. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

c-bis) all’articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all’articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l’accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.

5-ter. L’accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell’interrogatorio del medesimo da parte dell’autorità giudiziaria o dall’autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

5-quater. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all’indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni succes-

sivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l’udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

5-quinquies. Il giudice, sentito il minore, l’esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l’ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l’udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

5-sexies. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l’esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all’articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale ».

6.20. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano anche.

6.21. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della legge n. 6 del 21 febbraio 2018.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi

dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi: a) Fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza; b) Fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza; c) Ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenni e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento; d) Promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico; e) Assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico; f) Ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali

degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di serietà e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.

9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **8.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **8.3.** Boschi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », al comma 1, dopo le parole: Il pubblico ministero inserire le seguenti: dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,.

8.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », al comma 1, dopo le parole: alla predetta pena detentiva inserire le seguenti: e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, e dopo le parole: di appartenenza inserire le seguenti: nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale,.

8.9. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la parola: notifica con le seguenti:* può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto.

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

8.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: anche di carattere socio-culturale.

8.11. Bruno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », sopprimere i commi 4, 5 e 6.

8.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », sopprimere i commi 5 e 6.

8.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 27-bis », al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

8.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

8.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di

euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

8.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: *a)* quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; *b)* quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

8.03. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9.1.** Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

* **9.2.** Boschi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 10-bis ».

9.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, dopo le parole: Il direttore dell'istituto penale per i minorenni *inserire le seguenti:* , tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,.

9.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, sostituire le parole: al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, *del con le seguenti:* all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il.

9.5. Boschi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, dopo le parole: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria *inserire le seguenti:* fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,

9.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* alternativamente *con la seguente:* cumulativamente;

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.

9.7. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, sopprimere le lettera a) e c).

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) con reiterati comportamenti violenti ponga a rischio la sicurezza degli altri detenuti.

9.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: e c).

9.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », sopprimere il comma 2.

9.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », sopprimere il comma 3.

9.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni.

9.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: solo;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori.*

9.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 3, sopprimere la parola: solo.

9.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 10-bis », comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori.

9.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 10.

All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.

(Disposizioni urgenti in materia di offerta educativa negli istituti penali)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il

Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

010.01. Boschi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati

relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

10.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 4-bis.1, primo periodo, dopo le parole: negli apprendimenti, *inserire le seguenti:* garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole.

10.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 4-bis.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2024;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* per l'anno 2023 *inserire le seguenti:* e di 50 milioni per l'anno 2024;

c) *al terzo periodo:*

1) *dopo le parole:* per l'anno 2023 *inserire le seguenti:* e di 50 milioni per l'anno 2024;

2) *dopo le parole:* euro 9.825.264 *inserire le seguenti:* per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024;

3) *sostituire le parole:* quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 *con le seguenti:* quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.4. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A completamento e integrazione del piano « Agenda Sud » e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.5. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM).

10.6. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione alla storia dell'arte e del patrimonio artistico nazionale.

10.8. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche per quanto riguarda le competenze informatiche e l'uso delle nuove tecnologie.

10.9. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda le competenze grammaticali e logico-sintattiche.

10.10. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione all'educazione civica e allo studio della Costituzione.

10.11. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere.

10.12. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche per quanto riguarda l'educazione motoria e sportiva.

10.13. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuovere l'educazione di genere.

10.14. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche a livello europeo tramite l'implementazione del Programma Erasmus.

10.15. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea.

10.16. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , sia a livello nazionale che internazionale.

10.17. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che comprendano anche attività di educazione affettiva ed emotiva.

10.18. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che comprendano anche attività di musicoterapia e artistiche.

10.19. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che possano stimolare le capacità cognitive degli studenti.

10.20. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: socio-educativo, anche con con le seguenti: socio-educativo, mediante l'organizzazione di gruppo di educatori professionali socio-pedagogici con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi socio-culturali all'interno degli istituti scolastici nonché con.

10.21. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: socio-educativo, anche con con le seguenti: socio-educativo, attraverso la selezione di un team di assistenti sociali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici nonché con.

10.22. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: socio-educativo aggiungere le seguenti: attraverso l'istituzione di équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali socio-pedagogici e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno degli istituti scolastici.

10.23. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire le seguenti:

d-ter) Promuovere un rapporto con il contesto territoriale finalizzato ad accre-

scere la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza;

d-quater) Realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.

10.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

d-ter) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo – nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale – attività formative di propedeutica musicale e di predanza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

10.25. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

d-ter) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

10.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

d-ter) realizzare « Patti educativi di comunità », in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.

10.27. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

d-ter) l'adozione di iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere.

10.28. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

d-ter) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.

10.29. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

10.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.

10.31. Stumpo, Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.

10.32. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi.

10.33. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili, anche attraverso la realizzazione di « Patti educativi di comunità », in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio ed enti del Terzo settore.

10.34. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scola-

stica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali

debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.01. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

ART. 10-bis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri del comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-bis.1. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica)

1. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-*quater*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, »;

b) al capoverso 5-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole: « , non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, » sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al capoverso 5-*sexies* il primo e il secondo periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « I risparmi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli eventuali risparmi ».

10-bis.01. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di

conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2024-2027;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20, nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.

10-bis.02. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*quater*, le parole: « nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto » sono soppresse;

b) al comma 5-*sexies*, il secondo periodo è soppresso.

10-bis.03. Boschi.

(Inammissibile)

ART. 11.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.

11.1. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni », aggiungere le seguenti: « e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo set-

tore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

11.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

2-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la gratuità degli asili nido », con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

2-*quinquies*. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

11.3. Manzi, Girelli, Furfaro, Bonafè, Schlein, Malavasi, Ciani, Stumpo, Or-

fini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli anche a campione.

11.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai co-

muni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.02. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per poten-

ziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.03. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)

1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.

11.04. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

1. In conformità ai principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricula dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti principi:

a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre

quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodula-

zione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

12.1. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 731 del codice penale)

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 731 (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*) 1. Chiunque, responsabile dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione di un minore, omette, senza giustificato motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. ».

12.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 570-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire, le parole:* la reclusione fino a due anni *con le seguenti:* l'ammenda fino a euro 1.000;

b) *al secondo comma, sostituire le parole:* la reclusione fino a un anno *con le seguenti:* l'ammenda fino a euro 500.

12.4. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Al comma 1, capoverso « Art. 570-ter », primo comma, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* sei mesi.

12.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « Art. 570-ter », secondo comma, dopo le parole: durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione *aggiungere le seguenti*: con conseguente non superamento dell'anno scolastico.

12.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « Art. 570-ter », secondo comma, *sostituire le parole*: un anno con le seguenti: tre mesi.

12.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, *sostituire la lettera b) con la seguente*:

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'*équipe* di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti ».

12.8. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.

12.9. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 4, *aggiungere il seguente*:

4.1. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni coinvolti istituisce presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti nonché per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.

12.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 4-bis, *aggiungere il seguente*:

4-ter. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

12.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 12, *aggiungere il seguente*:

Art. 12-bis.

(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti

di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra partecipazione ai beneficiari dell'assegno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

12.01. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato « Fondo per le aree periferiche delle grandi città » con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso.

b) *al comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole:* Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,

c) *al comma 5, premettere le seguenti parole:* Fino alla scadenza del termine di

un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto.

13.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 13-bis.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

5-bis. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

5-ter. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

5-quater. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 5-bis e 5-ter la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.

13-bis.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, applica co-

munque la sanzione amministrativa aggiuntiva da euro 250.000 a euro 750.000.

13-bis.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.

13-bis.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 14.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti *internet* che presentano contenuti violenti e di incitamento all'odio.

14.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti *internet* a sfondo sessuale e pornografico.

14.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti *internet* di scommesse e giochi d'azzardo.

14.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche per quanto concerne i pericoli legati al fenomeno del cyberbullismo.

14.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 15-bis.

Sopprimerlo.

15-bis.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 15-ter.

Sopprimerlo.

15-ter.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sopprimere il comma 1.

15-ter.3. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15-ter.4. Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

15-ter.5. Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

15-ter.6. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15-ter.7. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

15-ter.8. Zaratti.

ART. 15-quater.

Sopprimerlo.

15-quater.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.